

La Funzione pubblica vuole subordinare il passaggio agli enti alle decisioni delle p.a. statali

Province, mobilità senza freni

Non è condizionata ai posti presso gli uffici giudiziari

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

Il processo di mobilità dei dipendenti delle province in sovrannumero verso regioni e comuni non è subordinato all'individuazione dei posti disponibili presso le amministrazioni statali, in particolare gli uffici giudiziari.

Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* presso gli uffici della Funzione pubblica si starebbe facendo largo un'interpretazione secondo la quale la mobilità dei circa 20 mila dipendenti provinciali verso gli enti locali resta condizionata all'individuazione dei posti disponibili nei tribunali e altri uffici dell'amministrazione della giustizia. Con la conseguenza di congelare le assunzioni nelle autonomie fino al completo espletamento della procedura. Tale tesi si fonda sull'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, ove si parla della

ricollocazione dei dipendenti provinciali «in via prioritaria» appunto negli uffici giudiziari.

Tuttavia, simile chiave di lettura è da considerare certamente erronea, in quanto basata sull'estrapolazione dell'espressione «in via prioritaria» dal contesto della norma. Dalla lettura della norma, risulta assolutamente chiaro che la priorità dei trasferimenti dei dipendenti provinciali in sovrannumero opera esclusivamente tra le amministrazioni statali: una volta realizzato il monitoraggio previsto dalla norma (ma basterebbe attuare l'articolo 2, comma 13, del dl 95/2012), i dipendenti provinciali destinati alle amministrazioni dello Stato dovrebbero transitare con priorità presso gli uffici statali.

Non è corretto ritenere che tale priorità travalichi i confini delle amministrazioni statali e travolga regioni e comuni, nei confronti dei quali è il comma 424 a regolare le modalità della mobilità dei dipendenti provinciali in sovrannumero, senza subordinazione alcuna ad una preventiva ricollocazione presso le amministrazioni statali.

Del resto, se così fosse, si rischierebbe di tenere inchiodati i comuni per lunghissimi mesi. Non c'è da nascondersi che le amministrazioni statali porterebbero a compimento le rilevazioni richieste dal comma 425 della legge 190/2014 in un arco di tempo di moltissimi mesi.

Se ciò condizionasse l'atti-

vazione delle mobilità, si creerebbero una serie di danni notevolissimi. In primo luogo ai dipendenti provinciali, che vedrebbero sprecati molti dei 24 mesi a disposizione per ricollocarsi. In secondo luogo, per i comuni, che non potendo assumere per concorso, sono costretti ad acquisire per mobilità i dipendenti provinciali in sovrannumero, ma dovrebbero restare in stand by per moltissimo tempo, con danno alla gestione dei servizi. In terzo luogo, subirebbero un doppio danno le province. Infatti, prima lo Stato le depauperava di 1 miliardo nel 2015 (2 nel 2016 e 3 dal 2017 in poi), ma, se dovesse condizionare l'attivazione delle mobilità all'elefantica modalità operativa prevista dal comma 425, costringerebbe le province a tenere in servizio i dipendenti in sovrannumero, accollandosi una spesa di personale che assolutamente non possono più sostenere.



ENTR LOCALI

Province, mobilità senza freni

Non è condizionata ai posti presso gli uffici giudiziari

I comuni hanno fretta di acquisire i lavoratori provinciali

Fatturazione elettronica Enti locali

Cosa cambia. Cosa occorre fare da subito. Le soluzioni operative. Il check up giuridico.

L'azienda del cliente della nostra rivista è specializzata in consulenza in Italia e all'estero in ogni fase del processo di fatturazione elettronica in ogni settore.

CENTRO STUDI

Se vuoi saperne di più sul processo di fatturazione elettronica, vai su www.centrostudi.it